

# STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

## MARIO DI SPIRITO

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile  
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare n. 2 del  
09/02/2015

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato il decreto attuativo dello *split payment*, in base al quale le Pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori. Definite, tra le altre cose, la decorrenza delle nuove norme e le modalità di versamento dell'IVA.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato il decreto con cui si attua una delle misure più "innovative" contenute nella **legge di Stabilità 2015** (art. 1, commi 629-633, legge n. 190/2014), quella dello *split payment*.

### **Cos'è lo *split payment***

Lo *split payment* consiste, sostanzialmente, in un meccanismo di **scissione dell'IVA**, in base al quale, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcune amministrazioni pubbliche per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi.

In pratica, si assiste ad una "scissione" tra il cedente/prestatore, soggetto che secondo le regole ordinarie è il debitore d'imposta e il cessionario/committente (PA) a cui viene attribuito l'onere di versare l'imposta.

Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno **l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario.**

Chi sono gli enti pubblici interessati

Le pubbliche amministrazioni interessate alla norma sono le seguenti:

- Stato e organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- enti pubblici territoriali (regioni, comuni, etc.) e consorzi tra essi;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- istituti universitari;

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58  
C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586  
[info@studiodispirito.it](mailto:info@studiodispirito.it)  
[www.studiodispirito.it](http://www.studiodispirito.it)

- aziende sanitarie locali;
- enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza.

Il meccanismo dello *split payment* si applica alle operazioni per le quali le suddette amministrazioni non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

Il decreto attuativo (art. 1) stabilisce che il nuovo regime va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita (art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972).

**Non rientrano nel campo applicativo dello *split payment* le operazioni rese da professionisti assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto.**

**Obblighi in capo ai cedenti/prestatori**

Il decreto definisce gli **adempimenti operativi** in capo ai soggetti che effettuano operazioni (cessioni/prestazioni) nei confronti dei suddetti enti pubblici (non sono comunque interessati i soggetti i cui compensi per prestazioni di servizi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali, ad esempio, i **professionisti**).

Nel dettaglio, i fornitori delle P.A.:

- devono emettere regolarmente la fattura rispettando le indicazioni prescritte dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 e apponendo l'**annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972** sulla medesima;
- devono registrare la fattura secondo gli ordinari termini indicati dagli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 633/1972;
- non devono computare come IVA a debito l'imposta indicata nella fattura, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).

**Obblighi in capo alle PA**

Passando agli adempimenti cui sono chiamati gli enti pubblici, il decreto, innanzitutto, stabilisce che, per le operazioni soggette al nuovo regime, l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura.

Tuttavia, per semplificare un po' gli adempimenti:

- viene consentito all'amministrazione acquirente di scegliere di anticipare l'esigibilità al momento della ricezione della fattura;
- nella vigenza del meccanismo di *split payment*, non è possibile applicare il regime dell'IVA a esigibilità differita.

Passando alle modalità più prettamente operative connesse al versamento dell'IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente, viene stabilito che il versamento può essere effettuato, a scelta dell'ente, con una delle seguenti **modalità**:

- a) con un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in ciascun giorno del mese, con un **distinto versamento** dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un **versamento cumulativo** dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;

Il versamento quindi deve essere effettuato, **senza possibilità di compensazione** orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo:

- a) tramite modello **F24 Enti pubblici**, per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia;

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586

[info@studiodispirito.it](mailto:info@studiodispirito.it)  
[www.studiodispirito.it](http://www.studiodispirito.it)

b) tramite **modello F24** per le amministrazioni, diverse da quelle di cui sopra, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agazia delle entrate ovvero presso Poste italiane;

c) **direttamente** all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203 per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

Inoltre, le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l'esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

### **Controlli**

Il monitoraggio e i controlli dei versamenti spetta all'Agazia delle Entrate, la quale, previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse.

In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni devono mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento.

Inoltre, gli organi interni di revisione e di controllo sono tenuti a vigilare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.

### **Precedenza nei rimborsi**

Dando attuazione a quanto prescritto dall'art. 1, comma 630, legge n. 190/2014, il decreto include i soggetti passivi che effettuano le operazioni soggette a *split payment* fra le categorie di contribuenti per i quali i **rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria** (art. 38-bis, comma 10, D.P.R. n. 633/1972).

Il decreto, rispetto alla norma della legge di stabilità, aggiunge che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni soggette a *split*, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA.

### **Decorrenza**

Un ultimo accenno va fatto, alla **decorrenza** delle nuove norme.

Esse si applicano alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente alla stessa data.

Tuttavia, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene concesso alle amministrazioni interessate di accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, versamento che, comunque, deve avvenire entro il 16 aprile 2015.

**Enti  
interessati pubblici**

- Stato e organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- enti pubblici territoriali (regioni, comuni, ecc.) e consorzi tra essi;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586

[info@studiodispirito.it](mailto:info@studiodispirito.it)  
[www.studiodispirito.it](http://www.studiodispirito.it)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;</li> <li>- enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza.</li> </ul>
<b>Adempimenti per i cedenti/prestatori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- emissione di regolare fattura rispettando con l'annotazione "scissione dei pagamenti";</li> <li>- registrazione della fattura secondo gli ordinari termini indicati dagli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 633/1972;</li> <li>- esclusione dell'imposta indicata nella fattura, dalla partecipazione alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).</li> </ul>
<b>Adempimenti per le PA</b>	<p>Versamento dell'IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) distintamente per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;</li> <li>b) in ciascun giorno del mese, considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;</li> <li>c) entro il giorno 16 di ciascun mese, considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.</li> </ul> <p>Il versamento avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tramite modello F24 Enti pubblici, per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia;</li> <li>b) tramite modello F24 per le amministrazioni, diverse da quelle di cui sopra, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane;</li> <li>c) direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203 per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).</li> </ul> <p>NB le PA soggetti passivi IVA che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, devono effettuare la liquidazione periodica facendovi partecipare anche l'IVA da split, previa registrazione della fattura nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. .</p>
<b>Decorrenza nuove norme</b>	<p><b>1° gennaio 2015.</b></p> <p>Fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, è possibile accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, versamento che, comunque, deve avvenire entro il 16 aprile 2015.</p>

## Fac simile fattura

Società X S.p.A.

Spett.le  
Comune di \_\_\_\_\_

Roma \_\_\_/\_\_\_/2015

Fattura n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2015

Si rimette fattura per \_\_\_\_\_

Imponibile Euro 20.000,00

Iva (22%) Euro 4.400,00 **"Split payment" ai sensi dell'art. 17- ter D.P.R. 633/72**

Netto a pagare Euro **20.000,00**

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58  
C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586  
*info@studiodispirito.it*  
*www.studiodispirito.it*